

STATUTO DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

TITOLO I

Denominazione, durata e sede

Art. 1. Denominazione

E' costituita una Associazione di Mutuo Soccorso denominata "U^NA^ SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO", qui di seguito chiamata per brevità U^NA^. La stessa nasce su ispirazione di alcuni soci facenti parte di una organizzazione sindacale libera ed autonoma per perseguire le specifiche finalità più avanti elencate.

L'U^NA^ acquista personalità giuridica ed è una associazione volontaria disciplinata dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Art. 2. Durata

La durata della associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), termine che può essere prorogato con delibera dell'assemblea.

Art. 3. Sede

L'U^NA^ ha sede in Montegranaro (FM). Essa può costituire su tutto il territorio comunale e nazionale, con delibera degli organi competenti, sedi secondarie, uffici, comitati, nonché gruppi di soci coordinati da strutture organizzative a livello territoriale i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal regolamento.

TITOLO II

Scopo e oggetto

Art. 4. Scopi, oggetto

U^NA^, che non ha alcun fine di speculazione e di lucro, ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto. U^NA^ opera unicamente a favore dei propri soci e dei loro familiari, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa. In particolare la U^NA^ potrà svolgere:

- a) attività previdenziale e assistenziale, nonché attività sanitaria e parasanitaria stipulando, se del caso, convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;
- b) sviluppare attività culturali, educative, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati;
- c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio, fornendo all'uopo consulenza amministrativa quale ad esempio assistenza fiscale, assicurativa e finanziaria. Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente statuto.
- d) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ul-

timi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della associazione.

Per realizzare quanto sopra espresso, sarà possibile:

- a) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, movimenti culturali, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;
- c) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;
- d) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi statutari, anche attraverso la pubblicazione di stampe periodiche e non.

I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'assemblea.

TITOLO III

Soci

Art. 5. Soci ordinari

Il numero dei soci ordinari é illimitato. Possono essere soci ordinari della mutua le persone fisiche di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni residenti nel territorio nazionale.

Art. 6. Soci onorari, soci sovventori

Oltre ai soci ordinari si distinguono le seguenti categorie di soci:

- a) soci onorari;
- b) soci sovventori.

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società. Essi non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali né diritto ad usufruire delle prestazioni erogate dalla società. Sono soci sovventori coloro che effettuano conferimenti patrimoniali a favore della società.

Art. 7. Modalità di ammissione del socio

Per essere ammesso a far parte della mutua in qualità di socio l'aspirante deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta su apposito modulo fornito dalla associazione stessa facendola controfirmare da un socio effettivo. Con la firma della domanda il richiedente risponde dell'esattezza delle dichiarazioni fatte, sotto pena di esclusione dalla società. Sull'ammissione decide il Consiglio di Amministrazione motivando la propria decisione in caso di rigetto. E' consentito reclamare presso il Consiglio la decisione relettiva entro dieci giorni dalla sua comunicazione all'aspirante socio. Su tale reclamo il Consiglio esprimerà la sua decisione definitiva nei successivi dieci giorni.

Art. 8. Obblighi dei soci

I soci ordinari sono tenuti a versare le quote sociali, le tasse d'ammissione, i premi e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. Tale qualità si acquisisce a partire dal 30° giorno seguente l'accettazione della domanda d'ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9. Recesso

Il socio può recedere dalla mutua con preavviso di 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e in ogni caso nel rispetto del regolamento.

Art. 10. Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza del socio dello statuto e del regolamento;
- b) morosità del socio nel pagamento delle quote, tasse, premi, ecc.;
- c) mutamento dell'attività lavorativa del socio quando la nuova condizione sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento e dallo statuto;
- d) condanna del socio per atti infamanti;
- e) comportamenti del socio dannosi in genere per la mutua e il suo funzionamento;
- f) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della mutua.

Art. 11. Scioglimento del vincolo

In caso di recesso del socio o di esclusione nessun importo verrà liquidato al medesimo.

TITOLO IV

Esercizio sociale e rendiconto consuntivo

Art. 11. Patrimonio sociale

Il patrimonio della U^{NA} è costituito da beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai soci. Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'ente e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
- c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le de-

liberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12. Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la U^{NA} ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 13. Esercizio finanziario

L'esercizio si inizia il 1° (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce. Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale. Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi. Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.

TITOLO V

Organi sociali e loro poteri

Art. 14. Organi della società

Gli organi della società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei probiviri.

Art. 15. Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è composta dai soci ordinari in regola con il pagamento dei contributi sociali. Il socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio ordinario avente diritto di voto e munito di delega scritta. Nessun socio ordinario può rappresentare più di un socio. L'Assemblea è presieduta dal presidente e in sua mancanza da persona designata dall'assemblea.

Art. 16. Assemblea ordinaria e straordinaria

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio e il rendiconto economico, la relazione del Consiglio e quella dei Sindaci;
- b) determinarne il numero dei componenti ed eleggere il Consiglio di Amministrazione
- c) eleggere il Collegio dei Sindaci;
- d) determinare il compenso eventualmente dovuto agli amministratori e ai sindaci;
- e) approvare i regolamenti interni;

f) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'assemblea e da esso preventivamente vagliate;

f) ratificare sull'istituzione degli organismi previsti dall'art. 3 e

sull'adesione e partecipazione agli organismi previsti dall'art. 4 del presente Statuto.

Spetta all'assemblea straordinaria:

a) modificare lo statuto;

b) procedere allo scioglimento della mutua nominando i liquidatori;

c) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 17. Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria é convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie sono affisse almeno 15 (quindici) giorni prima nei locali della sede sociale e ne viene data comunicazione a mezzo stampa locale.

Art. 18. Quorum deliberativo e costitutivo dell'assemblea

Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Quando la prima riunione vada deserta l'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta nel giorno successivo. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti scritti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria e con maggioranza di due terzi nell'assemblea straordinaria salvo che per lo scioglimento per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti e/o rappresentati.

Art. 19. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 a 7 Consiglieri. Essi sono eletti fra i soci e durano in carica 3 anni, sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri rimasti, purché siano almeno la metà più uno, provvedono a sostituirli per cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente ai quali spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale. In caso di im-

pedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Nomina pure un segretario che potrà essere anche non socio non rivestente carica di Consigliere.

Art. 20. Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della mutua ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e gestione sociale;
- e) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere e licenziare il personale;
- g) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;
- h) deliberare l'apertura di sedi sul territorio comunale e dei comuni vicini, nonché l'adesione e partecipazione agli organismi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 21. Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità se la votazione è palese prevale il voto del Presidente, se è segreta il risultato della parità equivale a rigetto.

Art. 22. Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) effettivi tra cui il Presidente e due supplenti. I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. I Sindaci possono essere scelti anche tra i non soci. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di esaminare i registri e di vigilare sull'andamento della mutua e di adempiere a tutto quanto previsto dalle disposizioni vigenti sui Sindaci delle società per azioni.

Art. 23. Collegio dei probiviri

La definizione delle vertenze che dovessero sorgere tra la associazione e i singoli soci è demandata ad un Collegio di tre probiviri nominato per ogni singolo caso e composto di 3 (tre) membri: uno designato dal socio, un altro dal Consiglio di Amministrazione ed il terzo d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Fermo. Il collegio dei probiviri, quale organo arbitrale funzionerà con

poteri di amichevole composizione, giudicherà inappellabilmente, anche senza formalità di procedure, irritualmente, stabilendo anche in ordine alle eventuali spese.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 24. Scioglimento

In caso di scioglimento della mutua l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad associazioni avente carattere similare, secondo fini di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 31 gennaio 1992 n° 59, art. 21, comma 7.

Art. 25. Clausola finale

Per quanto non é disposto dal presente statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali e a quelle speciali sulle mutue volontarie.

Firmato:

Jessica Castignani

Andrea Strada

Mariani Giovanni Battista

Verducci Valentino

Marcantoni Gerardo

Macerata Enrico

Alessandra Cerreto Notaio Sigillo